

A. Ambito di validità

1. Le seguenti Condizioni generali di contratto valgono per l'acquisto di opere e servizi come anche per l'acquisto di merci e beni per tutti i contratti stipulati da Daiichi Sankyo (Schweiz) AG (qui di seguito «DSCH» con i propri partner contrattuali (qui di seguito «partner contrattuali»), se nei contratti o negli ordini di DSCH non è disposto diversamente.

2. Queste condizioni vigono in forma esclusiva. Le Condizioni generali di contratto contrastanti o divergenti del partner contrattuale non si applicano, a meno che, nei singoli casi, DSCH le approvi esplicitamente. Questo vale anche quando DSCH accetta le prestazioni senza riserve.

3. Nel caso di sovrapposizioni e/o contraddizioni le disposizioni dei singoli contratti hanno precedenza su queste Condizioni generali di contratto; all'interno di queste Condizioni generali di contratto le condizioni particolari hanno precedenza su quelle generali.

B. Condizioni di contratto

I. Condizioni generali

1. Ordini/attribuzione dell'incarico

1.1 Se l'incarico/l'ordine di DSCH non è preceduto da un'offerta del partner contrattuale, il partner contrattuale deve confermare l'incarico/l'ordine entro cinque (5) giorni lavorativi, indicando per iscritto (ai sensi di queste Condizioni generali di contratto anche per fax o e-mail) tempi di consegna vincolanti e il prezzo; in caso contrario DSCH non è più vincolata. Se sussiste un rapporto commerciale continuo e il partner contrattuale desidera rifiutare l'incarico, lo deve dichiarare immediatamente, altrimenti l'incarico/l'ordine si intende accettato. Al momento della trasmissione dell'incarico/dell'ordine DSCH lo notificherà al partner contrattuale. Gli eventuali accordi accessori orali devono essere messi per iscritto.

1.2 Le offerte che DSCH riceve su richiesta obbligano DSCH soltanto all'accettazione, che di norma avviene per iscritto. Se non è stato pattuito diversamente, il partner contrattuale è vincolato alla sua offerta per quattro (4) settimane dalla ricezione di DSCH. DSCH rimborsa le spese per le offerte e i campioni da essa richiesti, soltanto se questo è stato prima pattuito per iscritto.

1.3 Gli incarichi/gli ordini di DSCH sono assegnati per iscritto. Le indicazioni da questi risultanti circa il tipo, la quantità/entità e il termine della prestazione, il luogo di destinazione e altre condizioni sono vincolanti per il partner contrattuale.

2. Fornitura della prestazione

2.1 Per la fornitura della prestazione, il termine indicato nell'incarico/nell'ordine è vincolante e da rispettare rigorosamente. La decorrenza dei termini pattuiti per la fornitura delle prestazioni inizia con l'arrivo dell'incarico/dell'ordine al partner contrattuale. La prestazione pattuita contrattualmente deve essere eseguita/consegnata entro il termine indicato nell'incarico/nell'ordine e - se disponibili in base al genere della prestazione dovuta - i risultati conseguiti devono essere illimitatamente a disposizione di DSCH.

2.2 I ritardi riconoscibili in relazione alla fornitura della prestazione devono essere comunicati per iscritto a DSCH immediatamente dopo la loro constatazione, con l'indicazione dei motivi e della probabile durata. Le modifiche dei termini pattuiti per la fornitura delle prestazioni sono valide soltanto con la conferma di DSCH. In caso di ritardo, a DSCH spettano i diritti di legge. In particolare DSCH ha la facoltà, a sua scelta, di esigere l'adempimento o il risarcimento dei danni o - dopo la scadenza infruttuosa di un termine supplementare adeguato - di recedere dal contratto o esigere il risarcimento dei danni in luogo della prestazione. Se il ritardo riguarda solo una parte della prestazione, questo vale per tutta la prestazione, non avendo DSCH alcun interesse a una prestazione parziale. Il partner contrattuale è tenuto a rifondere completamente a DSCH il danno derivante da un ritardo causato.

2.3 Se DSCH non può accettare la prestazione per il termine pattuito, lo comunicherà al partner contrattuale immediatamente dopo averlo constatato. In questo caso il termine di fornitura della prestazione si posticipa per la durata del ritardo dell'accettazione da parte di DSCH. DSCH è inoltre autorizzata a rimandare adeguatamente e in qualsiasi momento i termini di fornitura della prestazione, se dopo la stipula del contratto si manifestano interruzioni dell'attività a causa di eventi di forza maggiore (ad es. eventi naturali, epidemie, guerra, agitazioni o le

loro conseguenze), sciopero o carenza di materie prime. Se le interruzioni di attività di cui sopra non sono soltanto passeggiere o se dal termine originario della fornitura della prestazione sono passati più di due (2) mesi, DSCH e il partner contrattuale sono autorizzati a recedere dal contratto.

2.4 Il partner contrattuale può appellarsi alla mancanza dei documenti che DSCH è tenuta a presentare soltanto se il partner contrattuale ha sollecitato per iscritto i documenti e non li ha ricevuti entro un termine adeguato. Ciò si applica per analogia anche ad altri obblighi di collaborazione di DSCH.

3. Prezzi/condizioni di pagamento

3.1 A meno di diversi accordi contrattuali, il pagamento avviene entro 60 giorni dalla ricezione della fattura, senza detrazioni. Fa fede il timbro di ricezione di DSCH. Il prezzo del partner contrattuale indicato in modo vincolante è inteso come prezzo fisso e non può essere aumentato in seguito. Gli acconti eccezionalmente pattuiti saranno pagati dietro presentazione di elenchi di prestazioni; eventualmente il progresso della fornitura sarà verbalizzato presso il partner contrattuale dai tecnici di DSCH. DSCH si riserva di pagare gli acconti soltanto dietro presentazione di relativa fideiussione bancaria o di mezzo di garanzia paragonabile da parte del partner contrattuale.

3.2. Le fatture possono essere emesse al più presto alla fornitura della prestazione/consegna, indicando il numero d'ordine. Le fatture parziali del partner contrattuale non sono permesse, a meno di diversi accordi in contratti individuali.

3.3 Tutti i prezzi s'intendono franco domicilio, imballaggio e assicurazione compresi. I prezzi comprendono anche il pagamento per i lavori di montaggio e d'installazione, le istruzioni e gli schemi di connessione nonché i diritti di licenza per software e diritti di protezione. L'imposta sul valore aggiunto legale deve essere esibita a parte. Sono esclusi gli interessi alla scadenza.

3.4 Per il pagamento vigono le condizioni stabilite nell'incarico/ordine. Qualora DSCH riceva la fattura tardivamente, la decorrenza dei termini di pagamento inizia al più presto dal giorno della ricezione della fattura, a condizione della ricezione della merce/esecuzione della prestazione prevista dal contratto. Il pagamento e la sua data non hanno per DSCH nessuna influenza negativa sui diritti di garanzia.

3.5 Il pagamento non rappresenta un'accettazione delle condizioni contrattuali imposte unilateralmente a DSCH dopo e in deroga all'incarico/all'ordine.

3.6 Con il pagamento, le prestazioni fornite dal partner contrattuale sono interamente pagate. Gli ulteriori costi (spese di viaggio, costi accessori, spese varie) sono rimborsati soltanto previa approvazione scritta di DSCH e soltanto dietro presentazione dei relativi giustificativi originali.

4. Change Request/modifica dell'incarico

Anche dopo la stipula del contratto, DSCH può esigere modifiche dell'entità della prestazione, in particolare delle prestazioni, dei metodi e dei termini pattuiti. In questo caso, il partner contrattuale comunicherà entro 10 giorni lavorativi se la modifica richiesta è possibile e quali effetti questa avrà sul contratto, in particolare tenendo conto dello sviluppo temporale, del compenso nonché di eventuali obblighi di collaborazione. Se entro detto termine non è fatta nessuna comunicazione, le modifiche desiderate si intendono realizzabili senza effetti su prezzi e termini. Al momento della trasmissione della richiesta di modifica, DSCH lo notificherà al partner contrattuale.

Le parti converranno consensualmente gli effetti. In caso contrario, la fornitura della prestazione già pattuita sarà continuata secondo le condizioni vigenti fino a quel momento.

5. Segretezza

5.1 Tutti i documenti, i dati e le informazioni che DSCH trasmette al partner contrattuale, nonché tutte le conoscenze che il partner contrattuale ha ricevuto da DSCH sui prodotti, sui clienti e sulle attività commerciali rimangono di proprietà di DSCH, devono essere trattati con riservatezza e dal partner contrattuale non possono né essere utilizzate per scopi diversi da quelli pattuiti contrattualmente né essere resi accessibili a terzi. Al fine di escludere qualsiasi abuso, il partner contrattuale è tenuto a conservare accuratamente gli oggetti del contratto, le documentazioni tecniche ecc. Dopo l'esecuzione di ordini, o anche se un ordine non va a buon fine, queste documentazioni, comprese le eventuali trascrizioni e copie, devono essere restituite spontaneamente

te e gratuitamente a DSCH; al partner contrattuale non spetta alcun diritto di ritenzione. Sono fatti salvi gli obblighi di conservazione legali.

5.2 Il partner contrattuale risponde per tutti i danni causati a DSCH dalla violazione di uno di questi obblighi da parte del partner contrattuale o dei suoi subfornitori o dipendenti.

6. Protezione dei dati

Se l'incarico/l'ordine concerne l'elaborazione di dati relativi alle persone o dati di ditte terze, sarà stipulato un accordo supplementare relativo alla protezione dei dati. Le parti agiranno con la dovuta accuratezza affinché tutte le persone da loro incaricate dell'elaborazione o dell'adempimento d'incarichi nell'ambito di questo contratto osservino le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati e non trasmettano a terzi o utilizzino altrimenti le informazioni e i dati ricevuti dal partner contrattuale.

7. Garanzia

7.1 Il partner contrattuale garantisce che, al momento del trasferimento del rischio/della ricezione, la prestazione è esente da vizi della cosa e giuridici. Vigé il concetto dei vizi giuridico.

7.2 Nel caso di vizi, i diritti di DSCH si estendono anche a quelle parti della prestazione che il partner contrattuale ha acquistato da un sottofornitore o ha fatto eseguire da un subappaltatore.

7.3 Il partner contrattuale garantisce l'esenzione da vizi della prestazione per un periodo di 36 mesi dopo la consegna/la fornitura della prestazione. Questo periodo non vale se il partner contrattuale concede un periodo di garanzia più lungo. In tal caso, come periodo di garanzia sarà inteso questo periodo.

7.4 Nel caso di vizio DSCH può, impregiudicati gli altri suoi diritti, a sua scelta esigere l'adempimento successivo sotto forma dell'eliminazione del vizio o della prestazione sostitutiva. Per l'adempimento successivo DSCH può fissare al partner contrattuale un termine congruo e dopo la scadenza del termine, a sua scelta, recedere dal contratto o ridurre il pagamento ed esigere il risarcimento dei danni o il rimborso delle sue spese. Se una prestazione è fornita in parti, il diritto di recesso in caso di prestazione parziale difettosa sussiste per tutto il contratto; ciò non vale per le violazioni di obblighi irrilevanti. Questi diritti possono essere esercitati anche senza fissazione di un termine, nella misura in cui esso non sia indispensabile per legge.

7.5 Dopo la scadenza infruttuosa del termine congruo fissato per una riparazione o fornitura sostitutiva esente da vizi, DSCH è autorizzata o a eliminare essa stessa i vizi o a farli eliminare da un terzo a spese del partner contrattuale, ovvero a eseguire altrove un acquisto sostitutivo. La fissazione di un termine non si rende necessaria se la riparazione è fallita o se DSCH, a causa di particolare urgenza e danno incombente di grande entità, si trova impossibilitata a dare al partner contrattuale l'opportunità di porre rimedio.

7.6 Nel caso di prestazioni sostitutive, il termine di garanzia di cui sopra inizia a decorrere di nuovo con la fornitura dell'articolo sostitutivo. Nel caso di riparazioni, la decorrenza del termine di garanzia è sospesa durante il periodo della riparazione. Nel caso di prestazioni sostitutive di parti della prestazione, la decorrenza dei tempi di garanzia di cui sopra per le parti interessate inizia con la fornitura delle prestazioni parziali sostitutive; in caso di riparazioni di prestazioni parziali, la decorrenza del termine di garanzia riguardante la prestazione parziale è sospesa per il periodo della riparazione.

7.7 Qualora il partner contrattuale sia responsabile di un danneggiamento del prodotto, egli è obbligato a tenere indenne DSCH da richieste di risarcimento di danni nella misura in cui la causa si trovi nel suo dominio e ambito di organizzazione ed egli stesso sia responsabile nei confronti di terzi. Diritti legali o contrattuali più ampi di DSCH rimangono impregiudicati.

7.8 In quest'ambito, il partner contrattuale è anche obbligato a rinfondere eventuali spese che risultano da o in connessione con un'azione di richiamo eseguita da DSCH. Nella misura in cui è possibile e ragionevole, DSCH informerà il partner contrattuale circa il contenuto e l'entità delle misure di richiamo e gli darà opportunità di presa di posizione.

8. Responsabilità

8.1 Il partner contrattuale è responsabile per tutti i danni causati intenzionalmente o per negligenza. Su richiesta di DSCH, il partner

contrattuale è tenuto a dimostrare l'esistenza di un'assicurazione di responsabilità per danni alle persone, alle cose e al patrimonio.

8.2 Il partner contrattuale garantisce che la prestazione/l'ordine/l'opera è in linea con tutte le disposizioni legali e non viola alcun diritto di terzi.

8.3 Se DSCH è escusso con successo da un terzo con riferimento a un vizio oggettivo o legale della prestazione/della fornitura/dell'opera del partner contrattuale, il partner contrattuale è obbligato a esonerare DSCH da queste richieste. DSCH non è autorizzata a concludere con il terzo - senza il consenso del partner contrattuale - qualsivoglia accordo, in particolare un concordato. L'obbligo di esonero del partner contrattuale si applica anche a tutte le spese che sorgono da o in connessione con l'escussione da parte di un terzo.

9. Responsabilità per violazioni del diritto di protezione

9.1 Il partner contrattuale garantisce che le prestazioni contrattuali sono libere da diritti di protezione industriali, diritti d'autore nonché altri diritti di terzi, che escludono o limitano il loro utilizzo.

9.2 Il partner contrattuale esonera DSCH da tutte le richieste fatte valere da terzi in relazione a violazioni del diritto di protezione. DSCH concorderà la difesa contro tali richieste di terzi con il partner contrattuale.

9.3 Il partner contrattuale è obbligato a informare DSCH senza indugio per iscritto se, in connessione con le prestazioni previste dal contratto, vengono fatte valere contro di lui richieste dovute alla violazione di diritti di protezione.

10. Cessione/compensazione/subappaltatori

La cessione di diritti a terzi come anche il ricorso a subappaltatori necessita del previo consenso da parte di DSCH. Il partner contrattuale deve sincerarsi che il destinatario della cessione/il subappaltatore conosca le presenti Condizioni generali di contratto e le faccia valere nei suoi confronti.

DSCH è autorizzato a compensare richieste di pagamento del partner contrattuale con richieste proprie o a causa di tali a esercitare un diritto di ritenzione.

11. Disdetta/recesso

DSCH può recedere in qualsiasi momento dai contratti. DSCH può, in qualsiasi momento e osservando un termine di disdetta di un (1) mese, disdire per iscritto i contratti quadro e gli altri rapporti obbligatori durevoli in essere con il partner contrattuale. Le prestazioni fornite fino al momento della disdetta saranno pagate in conformità alle condizioni pattuite contrattualmente e dietro presentazione della relativa prova.

12. Recesso dal contratto in caso di insolvenza

Se sul patrimonio del partner contrattuale è aperta una procedura di fallimento o concordataria o è presentata una domanda di apertura della procedura di fallimento o di dilazione concordataria, DSCH deve essere immediatamente informata. In questi casi DSCH è autorizzata a recedere da ovvero a disdire il contratto con effetto immediato senza alcun preavviso.

II. Condizioni particolari per l'acquisto di merci e beni

Le norme integrative nelle condizioni particolari vigono in aggiunta alle condizioni generali.

1. Trasferimento del rischio e obblighi secondari

1.1 Il trasferimento del rischio a DSCH avviene soltanto con l'accettazione della fornitura presso il luogo di destinazione, anche se in singoli casi è pattuito un invio a spese di DSCH o se DSCH stipula essa stessa l'assicurazione di trasporto.

Vigé la clausola commerciale «DDP» [consegnato dazio pagato (...luogo di destinazione menzionato)] ai sensi di INCOTERMS 2010.

1.2 Al momento della consegna, il partner contrattuale è tenuto a consegnare a DSCH tutte le informazioni sul prodotto, le informazioni di sicurezza, le istruzioni di montaggio, le misure di protezione sul lavoro, le informazioni sul funzionamento e l'uso.

2. Spedizione/imballaggio/assicurazione/norme doganali

2.1 Nel caso di forniture di beni pericolosi, il partner contrattuale deve osservare e rispettare le norme pertinenti fino al luogo di destinazione.

Stato luglio 2016

2.2 Il regolare imballaggio della fornitura è compito del partner contrattuale. Il partner contrattuale è tenuto a riprendere e a smaltire a sue spese l'imballaggio.

2.3 Gli ordini, provvisti di bolla di consegna e distinta di accompagnamento, devono essere consegnati al termine pattuito al luogo di destinazione. Il partner contrattuale è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie per un'importazione regolare e a presentare possibilmente già prima, al più tardi tuttavia con la fornitura, le relative documentazioni.

2.4 Tutti i documenti di spedizione e per il trasporto quali avviso di spedizione, bolla di consegna ecc. devono essere provvisti del numero d'ordine, dell'oggetto della fornitura, della quantità da fornire ed eventualmente dell'indirizzo di fornitura indicato da DSCH. Nella misura in cui l'ordine si riferisce ad apparecchi tecnici o macchinari, si deve indicare inoltre il relativo numero di apparecchio, di fabbricazione o di serie. Tutte le bolle di spedizione devono essere in singola copia.

2.5 I macchinari, gli apparecchi e gli altri strumenti forniti devono soddisfare tutte le norme vigenti in Svizzera.

2.6 Nel caso di fornitura e tempi di prestazione prima del termine, , riguardo al termine di pagamento, la prestazione è considerata come eseguita per il termine pattuito. In questo caso DSCH si riserva di addebitare al partner contrattuale i costi connessi con l'accettazione prematura della prestazione (affitto del magazzino ecc.).

2.7 Per la spedizione si devono rispettare le disposizioni pertinenti della ferrovia, della navigazione e delle società di trasporto aereo e, nel caso di spedizione con camion, le disposizioni della CMR. Il partner contrattuale è responsabile per l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella certificazione del movimento merci, nonché per il rispetto dei vincoli imposti i fini dei requisiti doganali.

2.8 Il partner contrattuale s'impegna a comunicare, insieme alla prima conferma d'ordine, al reparto «Customs» di DSCH il numero della sua certificazione AEO o una dichiarazione di sicurezza equivalente e di informarlo per iscritto senza indugio riguardo le relative modifiche.

2.9 Nel caso di forniture all'estero si deve fare attenzione che la fattura arrivi a DSCH al più tardi a momento della spedizione della merce e contenga le informazioni sulla data di spedizione, sul tipo di spedizione e sul luogo di spedizione, il numero di tariffa doganale secondo il Codice SA attuale, l'eventuale classificazione in conformità al diritto di controllo delle merci nonché, se applicabile, le informazioni in materia di ECCN in conformità con l'US Export Administration Regulation di origine delle merci (percorsi di trasporto attraverso gli USA, produzione negli USA o con tecnologia statunitense). Una dichiarazione dei fornitori deve essere inviata separatamente una volta all'anno, al più tardi con la prima fornitura di merci al reparto acquisti di DSCH. Il certificato di circolazione delle merci necessario per il disbrigo delle formalità doganali deve essere allegato alla fattura. Le fatture non valgono come bolla di consegna.

2.10 Il partner contrattuale è responsabile per il rispetto delle vigenti norme d'importazione ed esportazione. Il partner contrattuale comunica per iscritto immediatamente al reparto «Customs» di DSCH le modifiche di informazioni rilevanti ai fini delle formalità doganali.

2.11 Per la spedizione, il partner contrattuale sceglie, se DSCH non ha prescritto nessun tipo particolare di spedizione, il tipo di spedizione più vantaggioso per DSCH. In caso di ritardo, il partner contrattuale è obbligato a fornire a proprie spese il successivo adempimento con spedizione espressa (espresso o merce urgente, corriere espresso, pacchetto veloce, trasporto aereo ecc.).

2.12 L'assicurazione della spedizione è a carico del partner contrattuale e deve essere esibita separatamente nel trasporto merci transfrontaliero, tenendo conto dei confini nazionali.

2.13 Se il partner contrattuale o i suoi subfornitori non dovessero agire secondo le disposizioni di cui sopra, DSCH è autorizzata, senza pregiudizio di altri diritti, a rifiutare l'accettazione della prestazione.

3. Obbligo d'ispezione e di denuncia dei vizi

3.1 DSCH è obbligata a ispezionare la merce riguardo a vizi evidenti, chiaramente riconoscibili, e a segnalargli al partner contrattuale entro due (2) settimane dalla consegna. I vizi che si palesano più tardi (vizi occulti) devono essere segnalati al partner contrattuale entro due (2) settimane dalla scoperta, al più tardi prima della scadenza di eventuali termini di conservazione. Nel caso di prestazioni lasciate normalmente nell'imballaggio fino al momento dell'utilizzo, i vizi, che diventano

visibili soltanto al momento dell'estrazione dall'imballaggio si intendono vizi occulti. Per il resto si esclude l'art. 201 CO.

3.2 DSCH può rifiutare l'accettazione di merci difettose. Il partner contrattuale è tenuto a rifondere i costi supplementari sorti in seguito all'ispezione e alla restituzione di merci difettose.

4. Forniture in eccesso o in difetto

Il partner contrattuale non ha il diritto di eseguire forniture in eccesso o in difetto. Se tuttavia si riscontrano divergenze di quantità, le forniture in eccesso non saranno pagate. Nel caso di una fornitura in difetto, DSCH è autorizzata a rifiutare la fornitura come fornitura parziale, di esigere la differenza o di praticare la corrispondente detrazione dal prezzo. In ogni caso, le forniture parziali già eseguite non sono considerate come un'operazione indipendente.

5. Riserva di proprietà

Le riserve di proprietà del partner contrattuale non sono valide. Il partner contrattuale fornirà soltanto merci che sono di sua proprietà esclusiva e non sono gravate da diritti di terzi. Se un terzo dovesse fare valere diritti sulle merci, DSCH ne informa il partner contrattuale e DSCH è esonerata da eventuali richieste del terzo.

III. Condizioni particolari per l'acquisto di merci e opere

Le norme integrative nelle condizioni particolari vigono in aggiunta alle condizioni generali.

1. Esecuzione delle prestazioni

Il partner contrattuale fornirà le prestazioni oggetto del contratto secondo principi di svolgimento corretto e accurato della professione e tenendo conto dello stato della scienza e della tecnica riconosciuto al momento della stipula del contratto.

2. Opere/collaudato

2.1 Il partner contrattuale comunica immediatamente a DSCH la conclusione dei lavori. Con DSCH sarà concordato un termine per il collaudo, che sarà comunicato al partner contrattuale. Se non pattuito diversamente nell'incarico, si esegue sempre un collaudo formale con la stesura di un protocollo del collaudo, il quale deve essere firmato sia da DSCH sia dal partner contrattuale.

2.2 Le riserve al momento del collaudo per vizi noti richiedono la forma scritta. In caso di fallimento del collaudo, il collaudo sarà ripetuto entro un congruo termine supplementare, di norma entro 30 giorni. Se il collaudo non può essere concluso entro il congruo termine supplementare, DSCH ha il diritto di recedere dal contratto o di esigere il risarcimento danni per mancato adempimento.

2.3 L'utilizzo, la messa in funzione, il pagamento di acconti o il pagamento di un'opera non rappresentano né l'accettazione né il collaudo tacito, se avvengono all'oscuro del vizio o con riserva dei diritti di garanzia.

2.4. Una volta che il collaudo è andato a buon fine, il rischio passa a DSCH.

3. Diritti sull'opera

3.1 Se nell'ambito dell'incarico/dell'ordine sorgono opere tutelabili, il partner contrattuale accorda a DSCH irrevocabilmente i diritti di utilizzo e di sfruttamento esclusivi, oggettivi e territorialmente illimitati nonché i diritti di utilizzo e sfruttamento trasferibili, i diritti di protezione industriale e le posizioni di diritto simili a diritti di protezione.

3.2 DSCH è in particolare autorizzata a riprodurre, elaborare, divulgare tutte le opere e a utilizzarle e sfruttarle in tutti gli altri modi conosciuti.

DSCH detiene in particolare il diritto esclusivo temporale, oggettivo e territorialmente illimitato,

- a) alla riproduzione dell'opera su tutti i supporti dati e supporti di memoria noti e all'utilizzo nella rete;
- b) alla modificazione e all'elaborazione nonché alla traduzione dell'opera;
- c) alla vendita e alla concessione di sublicenze semplici o esclusive sull'opera nonché in esercizio del diritto all'opera modificata di cui al punto b);

Stato luglio 2016

d) di presentare, trasmettere a terzi, ad esempio tramite circuito interurbano o senza fili, nonché di rendere accessibile l'opera a terzi ad esempio online o tramite internet;

e) all'utilizzo di tutte le tecniche di procedura, di tutti gli strumenti di sviluppo, di tutte le librerie e di tutti i moduli di software sviluppati nell'ambito del contratto singolo dal mandatario.

3.3 Il partner contrattuale è tenuto a richiedere i riconoscimenti di diritto necessari per il trasferimento dei diritti di cui sopra e di presentarli su richiesta di DSCH. Il partner contrattuale garantisce, che non saranno fatti valere eventuali diritti morali dell'autore, in particolare ai sensi dell'art. 9 e 11 LDA.

3.4 Il partner contrattuale rinuncia al diritto di menzione dell'autore e si impegna conformemente a richiedere le dichiarazioni di rinuncia dei suoi dipendenti o di altri terzi da lui impiegati.

4. Lavorare negli edifici commerciali di DSCH

Nella misura in cui la fornitura della prestazione avvenga temporaneamente negli edifici commerciali della DSCH, soltanto il partner contrattuale continuo ad essere autorizzato a impartire istruzioni ai propri collaboratori. I collaboratori del partner contrattuale non saranno integrati nell'azienda DSCH. Per questi collaboratori vige soltanto il regolamento interno di DSCH nonché le direttive per la sicurezza aziendale fissate per iscritto od oralmente dalla direzione aziendale.

C. Disposizioni finali

1. Nessuna pubblicazione/nessun titolo

1.1 Senza il previo consenso scritto di DSCH, il partner contrattuale non è autorizzato né a utilizzare i nomi, i marchi, i loghi e altre caratteristiche identificanti di DSCH e delle sue imprese correlate in nessuna pubblicazione o pubblicità, né di rendere noto in dichiarazioni stampa o pubblicare in altro modo il rapporto commerciale con DSCH.

1.2 I titoli in queste Condizioni generali di contratto servono soltanto alla comprensibilità e non interpretano, delimitano o limitano le relative disposizioni.

2. Scelta del diritto applicabile/luogo di adempimento/foro competente

2.1 Se una o più disposizioni di queste Condizioni generali di contratto dovessero essere inefficaci, questo non pregiudica la validità delle altre disposizioni. Le modifiche e le integrazioni del contenuto contrattuale confermato da DSCH sono efficaci soltanto se DSCH conferma per iscritto anche la modifica/l'integrazione.

2.2 Qualora tra la versione francese o italiana e quella tedesca delle presenti Condizioni generali di contratto vi siano delle divergenze, fa fede la versione tedesca vigente.

2.3 Vige esclusivamente il diritto svizzero con l'esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci e del diritto internazionale privato.

2.4 Il luogo di adempimento è il luogo menzionato da DSCH nell'incarico/nell'ordine; nel caso di una fornitura il luogo di destinazione. L'art. 74 OR vige sussidiariamente.

2.5 Foro competente esclusivo per tutti gli obblighi e tutte le vertenze derivanti dal presente contratto è Thalwil.